

MODIFICA E RINNOVO DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO SUL DIRITTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ECONOMICHE - CIDOIE

TRA

- tra l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, rappresentata dal Rettore Prof. Menico Rizzi, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 15/11/2024 e del Consiglio di Amministrazione in data 22/11/2024;
- tra l'Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore Prof. Federico Delfino, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/10/2024;
- tra l'Università Commerciale "Luigi Bocconi", rappresentata dal Consigliere Delegato Riccardo Taranto, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Comitato Esecutivo del Consiglio di Amministrazione in data 26/11/2024;
- tra l'Università degli Studi di Milano, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Brambilla, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici in data 15/11/2023;
- tra l'Università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore Prof. Stefano Geuna, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/11/2024;
- tra l'Università della Valle D'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Manuela Ceretta, debitamente autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio dell'Università in data 14/2/2025;
- tra l'Università degli Studi di Bologna, rappresentata dal Rettore Prof. Giovanni Molari, debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/10/2024;

nel seguito congiuntamente definite "Parti" o "Università"

premesse che

- le Università in epigrafe partecipano al Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche – CIDOIE, costituito con atto convenzionale nel 2003 e già rinnovato in data 24/02/2017;
- le parti, valutata positivamente l'attività svolta dal Centro fin dalla sua costituzione, ritengono di proseguire ulteriormente nella collaborazione scientifica rinnovando la suddetta convenzione;
- si rende opportuno modificare la convenzione stipulata nel 2017, anche in adeguamento alla normativa vigente;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Rinnovo del Centro

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Tra le "Università" rappresentate dai Rettori che intervengono alla presente Convenzione si rinnova il Centro Interuniversitario sul Diritto delle Organizzazioni Internazionali Economiche - CIDOIE, nel seguito anche "Centro", al fine di sviluppare iniziative comuni per la promozione della cultura scientifica.

Il Centro è un'entità organizzativa, finalizzata allo svolgimento congiunto delle attività successivamente indicate, che non ha personalità giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono.

Art. 2 – Finalità del Centro

Il Centro si propone, nel rispetto delle competenze degli organi di governo delle Università aderenti, anche tramite collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale, di:

- promuovere, progettare e realizzare ricerche disciplinari e interdisciplinari sul diritto istituzionale delle Organizzazioni Internazionali Economiche (di seguito, OIE);
- promuovere, progettare e realizzare ricerche disciplinari e interdisciplinari sui profili di diritto istituzionale e derivato delle OIE particolarmente significativi e rilevanti per i Paesi in via di sviluppo;
- promuovere ricerche e scambi culturali con Università, Centri di ricerca e altri Enti;
- promuovere scambi di professori e ricercatori nell'ambito di programmi di cooperazione nazionale e internazionale.

Il Centro, inoltre, può:

- svolgere programmi di ricerca in collaborazione con centri e/o dipartimenti e/o istituti di altre Università italiane o straniere, con il C.N.R. e altri enti pubblici o privati di ricerca. Tali programmi sono disciplinati dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti;
- svolgere, nei settori di propria competenza, attività di consulenza a favore di enti pubblici e privati, italiani e stranieri. Tali attività sono disciplinate dai contratti e dalle convenzioni di volta in volta pertinenti e sottoposti al controllo degli organi a ciò preposti.

Il Centro persegue le proprie attività in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali delle Università aderenti.

Le istituzioni universitarie che sottoscrivono la presente convenzione o che aderiranno successivamente si impegnano a contribuire in termini di apporti scientifici alle attività del Centro, attraverso il sostegno di specifici progetti.

Il Centro può partecipare a progetti di ricerca nazionali, europei e sovranazionali solo per il tramite delle Università convenzionate in relazione all'effettivo apporto che le Università stesse renderanno disponibile per i progetti. I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro saranno attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 3 Composizione del Centro

All'atto del rinnovo aderiscono al Centro i sottoindicati Dipartimenti delle Università convenzionate:

- per l'Università degli Studi del Piemonte Orientale: Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali;
- per l'Università degli Studi di Genova: Dipartimento di Giurisprudenza (DSG) e Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali (DiSPI);
- per l'Università Commerciale "Luigi Bocconi": Dipartimento di Studi Giuridici Angelo Sraffa;
- per l'Università degli Studi di Milano: Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici;
- per l'Università degli Studi di Torino: Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di Culture, Politica e Società, Dipartimento di Scienze della Terra;
- per l'Università della Valle D'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste: Dipartimento di Scienze economiche e politiche;

- per l'Università degli Studi di Bologna: Dipartimento di Scienze giuridiche e Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali –SPS.

Possono aderire al Centro altri Dipartimenti delle Università contraenti, previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti.

Possono aderire al Centro altre Università previa deliberazione del Comitato Direttivo adottata a maggioranza dei suoi componenti. L'adesione di altre Università viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione sottoscritto dagli Atenei convenzionati.

Possono anche aderire docenti, ricercatori e ricercatrici, operanti nelle Università contraenti, che ne facciano richiesta a titolo individuale e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 2.

Possono inoltre partecipare alle attività del Centro studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i o fuori ruolo rispetto alle Università contraenti, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 2.

Le adesioni individuali e le richieste di collaborazione vengono presentate al Direttore e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Direttivo. Esse sono valide fino al rinnovo della Convenzione.

L'aderente individuale e il collaboratore esterno non possono in ogni caso ricoprire incarichi di gestione.

Art. 4 - Sede amministrativa del Centro

Il Centro ha sede, ai solo fini organizzativi e amministrativi, presso il Dipartimento di afferenza del Direttore.

Il Dipartimento sede amministrativa del Centro avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Centro e svolgerà tale attività con proprie risorse umane e strumentali.

In caso di trasferimento del docente ad altro Ateneo, il Comitato Direttivo procederà alla nomina di un nuovo Direttore.

Art. 5: Funzionamento del Centro e beni inventariabili

Le attività del Centro si svolgono presso le sedi delle Università convenzionate, secondo i programmi approvati dal Comitato Direttivo, avvalendosi a tale scopo delle attrezzature e del personale dei Dipartimenti/Strutture cui afferiscono gli aderenti al Centro, previo accordo con i medesimi.

Le parti, previa apposita delibera dei rispettivi organi competenti, possono mettere a disposizione per le attività del Centro, per il perseguimento dei propri fini, per periodi di tempo determinati, attrezzature e locali appositamente individuati.

Le Università, compatibilmente con le proprie risorse e secondo la propria programmazione pluriennale, possono mettere a disposizione del Centro per il suo funzionamento e per l'attuazione dei progetti avviati, per periodi di tempo determinati, personale del loro organico.

Il materiale inventariabile messo a disposizione del Centro da un Dipartimento/Struttura aderente rimane inventariato presso la struttura di provenienza. Il materiale inventariabile acquistato dal Centro dopo la sua costituzione è iscritto nel registro di inventario del Dipartimento/Struttura che ha provveduto all'acquisto, con apposita indicazione della destinazione alla corrispondente attività e le relative transazioni risulteranno dal bilancio dell'Ateneo.

In caso di scioglimento, anche anticipato, del Centro i beni concessi in uso per le attività del Centro sono riconsegnati alle strutture che li hanno concessi; i beni acquistati per lo svolgimento delle attività dal Centro sono ripartiti tra le Università convenzionate con deliberazione del Comitato

Direttivo e con decreto del Rettore della sede amministrativa, sentiti i Rettori degli Atenei convenzionati per valutare le esigenze della ricerca scientifica.

Art. 6: Gestione amministrativa e finanziamenti

Il Centro non ha personalità giuridica ed è privo di autonomia patrimoniale in quanto si configura quale struttura organizzativa dell'Ateneo presso cui si trova il Dipartimento sede amministrativa.

Esso non dispone di organico, non ha dotazione (quota di fondo di finanziamento ordinario) e opera mediante finanziamenti provenienti:

- dai contributi annui eventualmente assegnati dai Dipartimenti e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, strutture Dipartimentali e altre strutture dei citati Atenei, e di altri centri, istituti ed enti pubblici e privati;
- da fondi eventualmente conferiti dalle Università contraenti;
- da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati con destinazione vincolata alle attività del Centro;
- da atti di liberalità.

Tutti gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

La gestione amministrativa contabile del Centro è informata ai principi regolamentari e organizzativi dell'Ateneo sede amministrativa.

I fondi assegnati al Centro in forma indivisa, e relativi ad iniziative comuni, affluiscono all'Ateneo sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro, e sono gestiti secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della sede amministrativa.

Su proposta del Comitato Direttivo del Centro, parte delle risorse finanziarie eventualmente acquisite attraverso le attività svolte nell'ambito del Centro dai singoli Atenei convenzionati, mediante le Sezioni specifiche, possono essere trasferite dalla sede Amministrativa ai suddetti Atenei, con destinazione vincolata a favore delle attività di ricerca del Centro, e gestite, in forma divisa, direttamente dagli stessi, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti di Amministrazione e Contabilità.

Le attività del Centro potranno essere avviate solo nel caso in cui sia espressamente garantita la relativa sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria. Nel caso in cui tali attività vengano svolte sulla base di progetti finanziati da soggetti terzi, ciascun Ateneo convenzionato, che collaborerà allo svolgimento delle suddette attività, è responsabile per la parte di competenza del corretto svolgimento dell'attività scientifica nonché della relativa sostenibilità finanziaria.

È obbligo del Direttore del Centro garantire la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria di tutte le iniziative svolte nell'ambito del Centro; il Direttore potrà avviare tutte le azioni ritenute opportune e/o necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e la loro sostenibilità.

Le attività in esecuzione di contratti e convenzioni stipulati con enti pubblici e privati, ivi compresa la relativa gestione, sono svolte secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti dell'Ateneo sede amministrativa del Centro o dell'Ateneo che ne cura la gestione in forma divisa.

Le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi necessari per le attività svolte nell'ambito del Centro verranno gestite dall'Ateneo sede amministrativa, nel rispetto dei rispettivi regolamenti in materia, salvo il caso di gestione in forma divisa.

I risultati delle attività di ricerca svolte dal Centro dovranno essere attribuiti ai Dipartimenti/Strutture interessati afferenti alle Università convenzionate in relazione al loro effettivo apporto.

Art. 7: Organizzazione del Centro

Sono organi del Centro:

- il Presidente
- il Comitato Direttivo;
- il Consiglio Scientifico;
- il Direttore;
- il Vice-Direttore.

La carica nei suddetti organi è a titolo gratuito.

Art.8: Il Presidente

Il Presidente è eletto nell'ambito del Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Consiglio Scientifico.

Il Presidente sovrintende l'attività scientifica del centro e presiede il Consiglio Scientifico.

Dura in carica sei anni ed è rinnovabile per un mandato.

Art.9: Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro ed è costituito da almeno due rappresentanti di ciascuno degli Atenei partecipanti, afferenti ai Dipartimenti che aderiscono al Centro (con l'esclusione, quindi, degli aderenti a titolo individuale) e nominati secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni.

In ogni caso gli Atenei firmatari dovranno essere rappresentati nell'organo collegiale in misura paritetica.

È presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice-Direttore.

Esso si riunisce in via ordinaria, a seguito di convocazione da parte del Direttore, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti su preciso ordine del giorno. La verbalizzazione viene condotta dal Segretario della riunione, che viene di volta in volta scelto fra i membri presenti del Comitato Direttivo.

Dura in carica sei anni.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando vi partecipi almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Direttore o di chi presiede la riunione. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Comitato.

Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Direttivo può invitare alla riunione persone esterne in qualità di esperti.

I compiti dell'organo sono i seguenti:

- elegge al proprio interno il Direttore, con le modalità previste all'art. 11;
- approva le linee di indirizzo dell'attività scientifica e delle varie attività del Centro proposte dal Consiglio Scientifico;
- approva il piano annuale di spesa, il rendiconto consuntivo e la relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore, da trasmettere agli Atenei convenzionati;
- propone modifiche alla convenzione istitutiva da sottoporre all'approvazione degli organi competenti degli Atenei convenzionati;
- promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti;
- approva e coordina i programmi di lavoro;
- vaglia e approva le richieste di adesione;

- delibera lo scioglimento del Centro e lo comunica agli Atenei convenzionati per gli adempimenti conseguenti.

Art. 10 il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è nominato dal Comitato Direttivo, i cui componenti ne fanno parte di diritto. Fanno altresì parte del Consiglio docenti, ricercatori e ricercatrici in ruolo e fuori ruolo che abbiano aderito al Centro a titolo individuale, i membri dei Dipartimenti afferenti al Centro che non siano nominati rappresentanti nel Comitato Direttivo nonché studiosi e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i o fuori ruolo rispetto alle Università contraenti, che collaborino alle attività del Centro secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente del Centro. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide quando vi partecipino almeno la metà più uno dei componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Dura in carica sei anni.

Il Consiglio Scientifico è l'organo propositivo delle attività scientifiche del Centro e propone al Comitato Direttivo – organo di indirizzo - le linee generali dell'attività scientifica e culturale del Centro.

Art. 11: Il Direttore

Il Direttore è eletto al proprio interno dal Comitato Direttivo tra i docenti di ruolo e i ricercatori confermati degli Atenei italiani aderenti che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. Una volta eletto la nomina del Direttore è formalizzata secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni.

Il Direttore dura in carica tre anni e può essere rieletto non più di una volta consecutivamente.

Il Direttore del Centro può sottoscrivere solo atti riguardanti le attività disciplinate dalla presente Convenzione e che non comportino oneri economici; ogni atto che comporta oneri economici dovrà essere approvato dagli organi competenti del Dipartimento sede amministrativa del Centro previa delibera del Comitato Direttivo.

Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni:

- sentito il parere del Comitato Direttivo nomina il Vice-Direttore tra i componenti del Comitato stesso che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- coordina e sovrintende alle attività del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Direttivo;
- predispose il piano annuale di spesa e il rendiconto consuntivo sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo;
- predispose la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Direttivo) agli Atenei convenzionati;
- trasferisce al Dipartimento presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Direttivo.

Art. 12: il Vice-Direttore

Il Vice-Direttore collabora con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento.

Art. 13: Collaborazioni con altri Enti

Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, altri centri e con enti pubblici e privati, italiani e stranieri che abbiano per fine o comunque svolgano attività compatibili con le finalità del Centro. Tali relazioni potranno essere formalizzate, su proposta del Comitato Direttivo, secondo le procedure previste dalle disposizioni e dai regolamenti vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 14: Modifiche della convenzione

Modifiche alla presente convenzione possono essere apportate mediante appositi atti aggiuntivi, su proposta del Comitato Direttivo e previa approvazione degli Organi Accademici degli Atenei contraenti, nel rispetto della normativa inerente ai centri interuniversitari.

Art. 15: Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro

Il Direttore del Centro ha l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un'attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., il datore di lavoro ciascun Ateneo convenzionato assume tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolge la sua attività presso le Università, per le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. sono individuati di intesa fra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi sono stipulati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione, e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto.

Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono definite in sede di contrattazione decentrata dei rispettivi Atenei.

Art. 16: Coperture assicurative

Ogni Ateneo convenzionato garantisce l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione.

Ciascun Ateneo convenzionato provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell'Ateneo ospitante e con il Responsabile dell'attività didattica e di ricerca in laboratorio, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascun Ateneo convenzionato, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'Ateneo ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascun Ateneo convenzionato garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascun Ateneo convenzionato non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono gli altri Atenei convenzionati al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Ogni Ateneo convenzionato si impegna a comunicare per iscritto ed annualmente agli altri Atenei convenzionati l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali degli Atenei convenzionati e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Art. 17: Obblighi di riservatezza

Gli Atenei convenzionati si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

Art. 18: Diritto di proprietà intellettuale

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza agli Atenei aderenti ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi avviati nell'ambito del Centro, sia nelle pubblicazioni scientifiche del Centro sia nelle relative comunicazioni verso l'esterno (azioni divulgative e di formazione).

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all'interno di specifici accordi.

Art. 19: Durata e rinnovo

La presente convenzione ha la durata di sei anni a partire dalla stipula.

Essa è rinnovabile con accordo scritto tra le Parti, approvato dai competenti organi, dopo opportuna verifica della positività della collaborazione, di sei anni in sei anni.

Alla scadenza della Convenzione, gli organi del Centro rimangono in carica fino all'eventuale rinnovo e all'entrata in vigore della nuova Convenzione.

Con gli atti di approvazione del rinnovo, i competenti organi degli Atenei del Centro individuano i nuovi rappresentanti del Comitato Direttivo.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Direttore e il Presidente uscenti convocano il Comitato Direttivo e il Consiglio Scientifico per le elezioni delle nuove cariche.

Art. 20: Recesso

Gli Atenei aderenti possono liberamente recedere dalla presente convenzione e conseguentemente dal Centro mediante comunicazione scritta indirizzata ai Rettori degli Atenei aderenti e in conoscenza al Presidente e al Direttore del Centro a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC, con almeno 90 giorni di preavviso.

Il Direttore sottopone la dichiarazione di recesso alla presa d'atto del Comitato Direttivo.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 21: Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, unicamente per le finalità connesse alla suddetta iniziativa e conformemente al Regolamento europeo 2016/679, alla normativa nazionale di settore (D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.) e ai pareri e indirizzi del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 22: Controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili. Gli Atenei contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione od esecuzione della presente convenzione.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Università convenzionate nel corso di durata del Centro è competente il giudice, indicato per legge, del luogo in cui ha sede legale l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 23: Spese, bollo e firma digitale

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt.1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt.2702 e 2704 c.c. e l'art.20 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale".

Sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'articolo 4, tariffa parte II - atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso - del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede amministrativa (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Vercelli n.02/2003 e successive integrazioni).

Art. 24: Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano, in analogia ed ove compatibili, le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Università degli Studi del Piemonte Orientale, Il Rettore

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Genova, Il Rettore

(firmato digitalmente)

Università Commerciale "Luigi Bocconi", Il Consigliere Delegato

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Milano, la Rettore

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Torino, Il Rettore

(firmato digitalmente)

Università degli Studi della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, la Rettore

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Bologna, il Rettore

(firmato digitalmente)